COMUNE DI FRUGAROLO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) - P.IVA 00368540068
Tel. 0131/296022 – E-Mail info@comune.frugarolo.al.it - PEC
protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.9 DEL 24-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025 E PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 21:15, nella solita Sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale e dall'art. 73 del D.L n. 18 del 17 marzo 2020, vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta Ordinaria, Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI/ASSENTI
Martino Giovanni Pio Valdenassi	SINDACO	Presente
Pietro Gazzaniga	CONSIGLIERE	Presente
Alan Francesco Finco	CONSIGLIERE	Presente
Gianluigi Bovone	CONSIGLIERE	Assente
Giuseppe Nibale	CONSIGLIERE	Presente
Paola Cogo	CONSIGLIERE	Presente
Martina Gatti	CONSIGLIERE	Presente
Eleonora Pizzo	CONSIGLIERE	Assente
Mario Bocchio	CONSIGLIERE	Assente
Andrea Demichele	CONSIGLIERE	Assente
Guglielmo Madonia	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 6 Assenti n. 5

Tot. voti favorevoli: 6
Tot. voti contrari: 0
Tot. voti astenuti: 0

Con l'intervento e l'opera del **Dott. Stefano Valerii**, **IL SEGRETARIO COMUNALE**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **Geom. Martino Giovanni Pio**

Valdenassi, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 24-04-2025

N. 18 **Data 30.11.2023**	**APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025 E PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento:

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

OSSERVATO

- che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]*";
- che l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 come convertito con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge*

27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."

- l'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 come convertito con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che "*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.*"

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti puntuale già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2024

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF ad oggetto "REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" che introduce alcune disposizioni in ordine alla qualità del servizio del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

RILEVATA la necessità di adeguare il vigente regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti alla summenzionata deliberazione dell'Autorità di Regolazione

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Delibera 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif avente ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" pubblicata sul sito www.arera.it in data 4 agosto 2021;

RILEVATO che l'articolo 2.3 della Delibera richiamata al punto precedente ha stabilito che "*La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2) […]*";

VISTA la Delibera 3 agosto 2023 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) con la quale l'Autorità ha stabilito le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

VISTA la Determina 6 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC rubricata "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif*"

VISTO il Piano Finanziario determinato per il periodo 2024-2025 così come validato dal Consorzio di Bacino Alessandrino con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 23/04/2024 esecutiva in osservanza a quanto previsto dall'articolo 28 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF;

VISTA la deliberazione C.C. n. 12 del 26/06/2024 con la quale erano state approvate le tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2024;

VISTO l'art 28.4 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021 che stabilisce che *"Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo".*

CONSIDERATO che non sussistono per l'annualità in corso i presupposti per una revisione straordinaria del piano economico finanziario come adottato con la deliberazione sopra richiamata;

RICHIAMATI:

- la deliberazione 3 agosto 2023 386/2023/R/RIF con la quale ARERA ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (componente $UR1$ pari a euro 0,10) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (componente $UR2$ pari a euro 1,50) da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;
- l'articolo 2 della deliberazione 01 aprile 2025 133/2025/R/RIF con cui ARERA ha istituito la componente perequativa unitaria *UR3* (pari a € 6,00 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, in aggiunta alle componenti *UR1* E *UR2*), per la copertura delle agevolazioni tariffarie a favore degli utenti domestici del servizio rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2025 n. 24).

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- il vigente regolamento di applicazione della tassa rifiuti puntuale prevede che ciascuna utenza è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, per ognuna delle frazioni misurate, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo per le utenze domestiche e alla categoria di attività per le utenze non domestiche
- Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non leggibile.

VISTA la proposta di conferimenti minimi formulata dal Consorzio di Bacino che prevede:

Categoria utenze domestiche	conferimenti minimi da 40 lt
1 Occupanti	7

2 Occupanti	15
3 Occupanti	21
4 Occupanti	24
5 Occupanti	25
6 Occupanti	25
Abitazioni a disposizione	15

categorie	**Conferimenti minimi dei contenitori in dotazione**
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4
Campeggi, distributori carburanti	2
Stabilimenti balneari	2
Esposizioni, autosaloni	4
Alberghi con ristorante	4
Alberghi senza ristorante	2
Case di cura e riposo	12
Uffici, agenzie, studi professionali	2
Banche ed istituti di credito	2
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2
Attività industriali con capannoni di produzione	10
Attività artigianali di produzione beni specifici	6
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6
Bar, caffè, pasticceria	12
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10
Plurilicenze alimentari e/o miste	10
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	12
Discoteche, night club	12
Attività agricole	6

RILEVATO CHE

- il piano economico finanziario 2024-2025, per l'annualità 2025 prevede un gettito totale pari a euro 256.705,16 suddiviso in parte variabile euro 165.641,36 e parte fissa euro 91.063,80
- nel 2024, alla luce dei conferimenti effettivamente registrati rispetto ai minimi addebitati alle utenze, sono emersi conguagli relativi ai maggiori conferimenti per un totale di euro 17.590,00
- l'importo sopra determinato diverrà esigibile quest'anno in quanto addebitato alle relative utenze unitamente all'avviso di pagamento della TARI 2024;
- per la determinazione delle tariffe si procede quindi a detrarre tale importo dalla componente variabile emersa dal piano economico finanziario:

Tariffa variabile 165.641,36

conguaglio da maggiori conferimenti	-17.590,00
Tariffa variabile totale	148.051,36

RITENUTO di determinare la componente puntuale della tariffa, cosiddetta parte variabile 2, nella misura del 50% (euro 74.025,68) della parte variabile totale (euro 74.025,68) determinata dal piano economico finanziario 2025 al netto del conguaglio da maggiori conferimenti;

RILEVATO CHE sulla base dei conferimenti minimi sopra proposti e della quota variabile attribuita alla parte puntuale, il costo al litro di conferimento ammonta a euro 0,104983 da applicare alla volumetria in dotazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Con votazione favorevole all'unanimità

DELIBERA

1. di **approvare** le tariffe per l'anno 2025 di cui all'Allegato B;
2. di **stabilire** il numero e le scadenze delle rate Tari 2025 nei termini che seguono:
   - prima rata 31.07.2025
   - seconda di rata 30.09.2025
   - terza rata 10.12.2025
   - rata unica 31.07.2025
3. di **approvare** il numero di conferimenti minimi come da tabella:
   - UTENZE DOMESTICHE

Categoria utenze domestiche	conferimenti minimi da 40 lt
1 Occupanti	7
2 Occupanti	15
3 Occupanti	21
4 Occupanti	24
5 Occupanti	25
6 Occupanti	25
Abitazioni a disposizione	15

- UTENZE NON DOMESTICHE

categorie	**Conferimenti minimi dei**

	contenitori in dotazione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4
Campeggi, distributori carburanti	2
Stabilimenti balneari	2
Esposizioni, autosaloni	4
Alberghi con ristorante	4
Alberghi senza ristorante	2
Case di cura e riposo	12
Uffici, agenzie, studi professionali	2
Banche ed istituti di credito	2
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2
Attività industriali con capannoni di produzione	10
Attività artigianali di produzione beni specifici	6
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6
Bar, caffè, pasticceria	12
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10
Plurilicenze alimentari e/o miste	10
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	12
Discoteche, night club	12
Attività agricole	6

4. di **dare atto** che sugli avvisi TARI verranno addebitate le componenti perequative di cui alla deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF e deliberazione ARERA 01 aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF
5. di **trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011
6. di **pubblicare** la presente Deliberazione e i suoi Allegati sul sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Geom. Martino Giovanni Pio Valdenassi	**Dott. Stefano Valerii**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.